REGOLAMENTO CONSORTILE DEL CONSORZIO ENERGIA VENETO

Art. 1 – CONSORZIO ENERGIA VENETO

1.1. Il Consorzio Energia Veneto, di seguito anche solo Consorzio CEV, coordina l'attività degli Enti in relazione all'approvvigionamento delle fonti di energia, all'ottimizzazione dell'utilizzo delle stesse e svolge tutte le funzioni relative ai procedimenti di acquisizione di lavori, beni e servizi per i propri Soci.

1.2. Il Consorzio è strutturato per sottoscrivere i contratti di acquisto di fonti energetiche per conto dei Soci, fornire agli stessi consulenza e svolgere tutte le funzioni relative ai procedimenti di acquisizione di lavori, beni e servizi.

1.3. Il Consorzio, compatibilmente con le risorse a disposizione, propone ai Soci progetti soprattutto in tema di consumi ma non solo, tramite l'efficienza energetica e l'innovazione degli impianti nonché l'adesione a progetti nazionali ed europei che siano considerati di interesse per i Soci.

1.4. Il Consorzio, compatibilmente con le risorse a disposizione, si attiva per la produzione d'energia da Fonti Rinnovabili, al fine di ridurre la quantità d'energia acquistata dall'Ente Socio, perseguendo l'obiettivo dell'autosufficienza energetica.

1.5. Il Consorzio CEV, compatibilmente con le risorse a disposizione, si attiva per divulgare una nuova cultura dell'energia nell'Ente Socio, stimolando l'acquisizione di conoscenze e competenze utili a recepire le opportunità del settore energetico e promuovendo la formazione necessaria a gestirne la costante evoluzione.

1.6. Il Consorzio CEV, compatibilmente con le risorse a disposizione, si attiva per migliorare e innovare la gestione degli approvvigionamenti delle Pubbliche Amministrazioni aderenti al Consorzio, sviluppando processi centralizzati di acquisizione grazie all'utilizzo di tecnologie avanzate e promuovendo la formazione necessaria a gestirne la costante evoluzione.

Art. 2 – IL SOCIO CEV

2.1. Il Socio, con l'adesione al Consorzio CEV, potrà, aderendo ai servizi proposti dal Consorzio, delegare lo stesso all'acquisto di fonti energetiche ed in generale all'acquisizione di beni, servizi e lavori.

2.2. Il Socio coinvolge il Consorzio CEV, quale "Referente per l'Energia", in tutte le iniziative relative all'energia, in particolare informandolo delle opportunità del mercato e delle iniziative e programmi dell'Ente, relativi all'autoproduzione d'energia, all'efficienza energetica, all'acquisto di beni e servizi legati all'energia.

2.3. Il Socio coinvolge il Consorzio CEV, quale "Referente per gli acquisti", in tutte le iniziative relative agli acquisti, in particolare informandolo delle opportunità del mercato e delle iniziative e programmi dell'Ente.

Art. 3 – ACCETTAZIONE NUOVO SOCIO

Il Consiglio Direttivo, esaminate le "Domande di Ammissione", ammette al Consorzio gli Enti pubblici in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Sociale. Pertanto, fatto salvo quanto stabilito all'art. 5 dello Statuto, la "Domanda di ADESIONE", diretta o indiretta tramite altro Ente di appartenenza, deve riportare:

- i dati amministrativi e tecnici generali del Consorziato;
- la dichiarazione di accettare lo statuto ed il presente regolamento, di avere adempiuto con regolarità ai pagamenti delle fatture relative a fonti energetiche negli ultimi 3 anni e di non essere in condizione di dissesto finanziario;
- la dichiarazione del servizio o fornitura a cui intende aderire.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre facoltà di richiedere ulteriore documentazione quale ad es. copia del bilancio preventivo e consuntivo degli ultimi due esercizi ed ogni altra utile informazione sulla solvibilità del Consorziato.
Con l'acquisizione della qualifica di Consorziato, l'Ente pubblico ammesso al Consorzio ha diritto di beneficiare del servizio o fornitura richiesto alle condizioni applicate dal Consorzio.
Il Consiglio Direttivo approva per i servizi forniti dal Consorzio regolamenti e/o convenzioni, condizioni, che disciplinano il funzionamento di tali servizi.

Art. 4 - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

4.1. Nel caso di adesione del Socio alle forniture energetiche il Socio si impegna, per la durata del proprio affidamento, a rispettare le condizioni contrattuali previste dai singoli contratti/accordi quadro stipulati dal Consorzio CEV con i propri Fornitori.

4.2. Il Socio fornisce al Consorzio CEV le informazioni ed i dati che verranno richiesti e quelli necessari per il buon proseguimento degli scopi consortili, dando altresì pieno consenso allo stesso Consorzio CEV al trattamento, strettamente pertinente alle finalità consortili, di tutti i dati trasmessi dallo stesso Consorziato o acquisiti dai fornitori o dai gestori dei servizi accessori, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.

4.3. Il Socio deve provvedere con regolarità al pagamento delle quote associative ed anche di tutti gli acquisti effettuati dal Consorzio CEV, in nome e per conto del Socio stesso. Il mancato rispetto delle scadenze determina le condizioni idonee all'applicazione dell'art. 6 dello Statuto.

4.4. Il Socio comunicherà tempestivamente al Consorzio eventuali variazioni dei servizi offerti a cui intende aderire.

4.5. Nell'ottica di massimo contenimento dei costi di gestione, nonché dell'applicazione di tecnologie rispettose dell'ambiente e del risparmio energetico, il Socio ed il Consorzio CEV stabiliscono di utilizzare la posta elettronica, anche certificata, per l'invio delle comunicazioni e delle fatture.

Art. 5 – ASSISTENZA E SERVIZI

5.1. Il Consorzio CEV presta ai Consorziati una serie di servizi di consulenza programmati dal Consiglio Direttivo. La consulenza di professionisti convenzionati è fornita con le modalità ed i costi riportati nella relativa convenzione.

5.2. Il Consorzio CEV presta, ai Soci che ne fanno richiesta, assistenza amministrativa e tecnica per progetti promossi dal consorzio e per i procedimenti di acquisizione di lavori, beni e servizi.

Art.6 – RECESSO ED ESCLUSIONE

Richiamato integralmente e ferme le disposizioni previste in tema di recesso ed esclusione dal Consorzio CEV, contenute nell'art.6 dello Statuto Sociale, il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'immediata esclusione del Socio dal Consorzio anche nei seguenti casi, in quanto considerati una dimostrazione della incapacità di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili ovvero inadempimento alle obbligazioni consortili:

1. mancata corresponsione delle quote consortili e/o del corrispettivo per servizi erogati dal Consorzio CEV o a mezzo del Consorzio CEV;
2. il sopravvenire, durante la qualifica di Socio, della condizione di dissesto finanziario;

Art. 7 – QUOTE ASSOCIATIVE

Ogni Socio è tenuto al versamento di una quota associativa.
Le quote associative sono stabilite dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo dell'anno di variazione ed hanno validità fino a nuova modifica.
E' facoltà del Consiglio Direttivo stabilire eventuali deroghe totali o parziali e deliberare eventuali contributi aggiuntivi relativi a contratti e/o forniture specifiche.

Art. 8 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONSORTILE

Le modifiche al presente Regolamento consortile dovranno essere effettuate con l'approvazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 9 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO CONSORTILE

Il Regolamento Consortile ha efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso e si applica a tutti i contratti stipulati dal Consorzio CEV in corso a tale data.

Art. 10 – DISPOSIZIONE DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si rimanda allo Statuto Sociale.